



Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia

A.C. 113

Dossier n° 62 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
14 novembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	113
Titolo:	Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	4
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge in esame (**A.C. 113**) è finalizzata a riconoscere la **mototerapia** quale **terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione**, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere **l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità**.

Essa è all'esame, in sede referente, della XII Commissione che ha apportato alcune modifiche al testo con l'approvazione di emendamenti: qui di seguito si procederà ad un'illustrazione sintetica del contenuto del provvedimento come risultante dagli emendamenti approvati.

Come ricordato anche nella relazione illustrativa al progetto di legge, la "mototerapia", – o FMX Therapy (acronimo di *Freestyle Motocross Therapy*) – prevede **lo svolgimento di esibizioni di motocross freestyle all'aperto e all'interno degli ospedali** per i ragazzi con disabilità e i pazienti, in particolare pediatrici, con gravi patologie, nonché l'opportunità per gli stessi di salire in sella a una moto (a trazione elettrica, in caso di ingresso negli ospedali) per vivere un'esperienza nuova, sotto il controllo di un pilota esperto, in accordo con i genitori e i medici curanti.

Il progetto, nato da un'idea del campione di motocross *freestyle* Vanni Oddera, è stato recentemente (marzo 2020) oggetto di studio da parte dell'équipe medica presso il reparto di oncologia pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita di Torino; protagonista di questa indagine è stato un campione composto da **50 pazienti**, di età media 9,2 anni, dei quali il 43% di sesso maschile e il 73% affetti da leucemia, da **50 genitori** di età media 33,2 anni, dei quali 83% di sesso femminile, e **25 operatori sanitari** tra medici e infermieri, dei quali il 95% di sesso femminile. Durante i vari appuntamenti in ospedale con i campioni di *Freestyle Motocross* sono stati sottoposti dei questionari per valutare soprattutto lo stato emotivo prima e dopo i momenti di mototerapia. In particolare per i piccoli pazienti l'obiettivo era misurare la loro **percezione del dolore, le emozioni e sensazioni**, il senso di **autonomia e autosufficienza**. Per i genitori ci si è concentrati sul **livello di stress** e sulle **emozioni** e infine per gli operatori si è misurata la **percezione degli effetti** della mototerapia sui pazienti.

I risultati dell'indagine, pubblicati sulla rivista *European Journal Of Integrative Medicine* (<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876382019310339>), hanno confermato gli importanti benefici assicurati dalla mototerapia in termini di riduzione nella percezione del dolore, per quanto riguarda i pazienti, nonché di riduzione del livello di stress, per quanto riguarda i genitori, con aumento per gli uni e per gli altri delle emozioni positive a discapito di quelle negative.

La mototerapia, da semplice sperimentazione in un contesto privato, si è sempre più allargata fino a coinvolgere centinaia di persone, strutturandosi in eventi aperti al pubblico. In aggiunta, col passare del tempo gli eventi di mototerapia sono approdati negli ospedali e nei reparti pediatrici degli stessi: sono già state realizzate in concreto molte esperienze di mototerapia in diverse realtà ospedaliere italiane, tra le quali si ricorda lo spettacolo di moto *free style* realizzato, nel settembre 2018, negli spazi esterni dell'Ospedale Regina Margherita. Tra gli eventi la relazione illustrativa alla proposta di legge ricorda la tappa finale del tour delle associazioni e delle organizzazioni del mondo della disabilità, svolta a Milano nel maggio 2022, e organizzata dalla regione Lombardia.

Scopo della proposta di legge in esame è quindi quello di garantire un **riconoscimento formale alla mototerapia** in modo da consentirne una ancora maggiore diffusione nelle realtà ospedaliere italiane, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali ma anche presso le piazze delle città italiane.

La proposta di legge si compone di **4 articoli**.

L'articolo 1 prevede il **riconoscimento e la promozione della mototerapia in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale**, quale **terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione**, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere **l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità**. Allo scopo vengono richiamati gli articoli 2 e 3 della Costituzione, l'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (**Inserimento dei disabili**), nonché, in armonia con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, **gli articoli 25 e 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**, ratificata con [L.n.18/2009](#).

L'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea concerne **l'inserimento dei disabili**, prevedendo che l'Unione riconosca e rispetti il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. **Gli articoli 25 e 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità** riguardano, rispettivamente, **il diritto delle persone con disabilità di godere del migliore stato di salute possibile**, impegnando gli Stati parti ad adottare le misure adeguate a garantir loro l'accesso ai servizi sanitari (art. 25), nonché **l'adozione di programmi per l'abilitazione e la riabilitazione**, specie nei settori della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali (art. 26).

L'articolo 2 rimette ad un **accordo adottato in sede di Conferenza Stato-regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge** - su proposta del Ministro per le disabilità, sentiti l'autorità politica delegata per le politiche sulla famiglia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -, la definizione delle **linee guida per la garantire una uniforme regolamentazione e implementazione della mototerapia sul territorio nazionale**.

Nell'ambito delle linee guida sono disciplinati, in particolare, gli ambiti di applicazione e gli obiettivi dei progetti di mototerapia, le modalità di partecipazione e supervisione allo svolgimento dei progetti da parte del personale medico e sanitario e dai familiari, il coinvolgimento degli enti privati e del terzo settore operanti in quest'ambito, i compiti e le responsabilità dell'operatore motociclistico, i requisiti, le licenze ed i percorsi formativi che deve aver seguito, i protocolli di sicurezza e le misure igienico-sanitarie, i requisiti e le tipologie dei motoveicoli e delle attrezzature utilizzate, le disposizioni finali e transitorie.

L'articolo 3 attribuisce alle pubbliche amministrazioni (definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs n. 165/2001](#)) la facoltà di promuovere l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da attuare con il coinvolgimento di enti privati, anche sportivi dilettantistici e del terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità. Viene poi stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 2, gli eventi e i progetti di mototerapia sono svolti nel rispetto delle indicazioni previste dalle linee guida medesime.

L'articolo 4 prevede la **clausola di invarianza degli oneri finanziari**, disponendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relazioni allegare o richieste

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Come già ricordato, la proposta di legge in esame è finalizzata a riconoscere la **mototerapia** quale **terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione**, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere **l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità**.

L'ambito trattato è, quindi, riconducibile alla materia "tutela della salute", oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, rispetto alla quale allo Stato compete la definizione dei principi fondamentali, spettando, invece, alle regioni la potestà di adottare una propria disciplina, che si muova pur sempre nell'ambito dei principi fondamentali vigenti in materia. In tal senso, la

sentenza n. 181 del 2006 della Corte costituzionale sottolinea come alla **norma statale** spetti di prescrivere **criteri ed obiettivi**, mentre a quella **regionale** di individuare gli **strumenti concreti** necessari a raggiungere quegli obiettivi.

Conformemente a tale impostazione, **l'articolo 2** del provvedimento in esame - introdotto in sede referente - rimette la definizione delle **linee guida** volte a garantire una uniforme regolamentazione e implementazione della mototerapia sul territorio nazionale ad un **accordo** adottato in sede di **Conferenza Stato-regioni**.

Cost062	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	✕ CD_sociale

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.